TRILLY APS | Verità e trasparenza sul progetto pilota H5

FAQ documentali — 29 settembre 2026

Premessa Metodologica Queste risposte distinguono rigorosamente tre piani di indagine:

1. La valutazione europea dei vaccini;
2. I controlli svolti nel progetto pilota italiano;
3. La possibilità di risalire ai lotti di carne e uova nella filiera commerciale.

L'analisi condotta da TRILLY APS ha **natura esclusivamente documentale**: non abbiamo svolto prove di laboratorio sui prodotti alimentari, ma abbiamo interrogato gli atti ufficiali delle Istituzioni. Precisiamo per correttezza che un documento non consegnato all'Associazione non è necessariamente un documento inesistente. Proprio per questo motivo, le questioni non chiarite dagli atti e le domande amministrative ancora aperte sono indicate espressamente come tali.

Il vaccino e la sua autorizzazione

1. Il progetto pilota usa un vaccino non autorizzato o sperimentale?

No. Il vaccino ***Vaxxitek HVT+IBD+H5*** è regolarmente autorizzato nell'Unione Europea dal 19 novembre 2025. Il Ministero della Salute definisce il progetto pilota italiano come una ***"verifica applicativa delle procedure di vaccinazione, sorveglianza e tracciabilità"***, e non come una sperimentazione clinica del vaccino in sé.

Tuttavia, questa definizione puramente burocratica non cancella in alcun modo l'interesse pubblico, e il diritto inalienabile dei cittadini, alla verifica puntuale dei dati e alla conoscenza della destinazione finale di questi prodotti nella filiera alimentare.

[1–3]

2. Che cosa significa «autorizzato in circostanze eccezionali»?

L'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/6 permette, in circostanze eccezionali legate alla salute animale o pubblica, un'autorizzazione con un fascicolo meno completo di quello normalmente richiesto, dopo una valutazione del rapporto benefici/rischi. Nel caso specifico l'EMA dice che le **riduzioni applicate hanno riguardato i dati di efficacia**; nella sezione sulla sicurezza del prodotto dichiara di non aver individuato lacune regolatorie, anche grazie agli studi sul nuovo costrutto e al fascicolo certificato della piattaforma vaccinale precedente. Dunque «circostanze eccezionali» non significa «senza studi» né prova che siano stati omessi test alimentari normalmente obbligatori. Chiediamo di poter vedere con precisione come sono state giustificate le estrapolazioni. [1, 4]

3. Che cosa avrebbe richiesto l'iter ordinario?

Un dossier conforme ai requisiti ordinari di qualità, sicurezza ed efficacia, senza avvalersi delle riduzioni ammesse dall'articolo 25. La differenza **documentata qui** concerne la

completezza degli studi di efficacia (per esempio dose minima, inizio e durata dell'immunità in alcune condizioni), non l'automatica obbligatorietà di test di cancerogenicità o di analisi di ogni alimento. Le regole specifiche per i medicinali immunologici restano da applicare in entrambi i percorsi. [1, 4]

4. Si può dire che «mangiamo questo vaccino da trent'anni»? “ Questa carne la mangiamo da trent’anni perché questi prodotti si usano da decenni”.

No, se si parla di questo prodotto preciso.

Per rispondere in modo definitivo a questa affermazione («questa carne la mangiamo da trent'anni perché questi prodotti si usano da decenni»), occorre evidenziare lo scambio di persona scientifico su cui si fonda la critica, distinguendo tra il vettore di partenza e il nuovo principio attivo. 1. Il vettore HVT è storico, ma la sostanza attiva rHVT-IBD-H5 è nuova

L'equivoco: È vero che l'Herpesvirus del tacchino (HVT, ceppo genitore) viene impiegato dagli anni '70 come vaccino contro la malattia di Marek

.

La realtà del prodotto: Il vaccino utilizzato nel Progetto Pilota (Vaxxitek HVT+IBD+H5) contiene il ceppo ingegnerizzato rHVT-IBD-H5

. L'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha qualificato ufficialmente questo specifico principio attivo come "New Active Substance" (Nuova Sostanza Attiva)

, autorizzandolo il 19 novembre 2025 in circostanze eccezionali ex art. 25 del Regolamento (UE) 2019/6

.

Sintesi: Dire che mangiamo questa carne da 30 anni confonde la piattaforma di base con lo specifico principio attivo ricombinante per l'influenza aviaria H5

. La piattaforma basata sull'herpesvirus del tacchino (HVT) ha una lunga storia d'uso; l'EMA ha però qualificato il costrutto **rHVT-IBD-H5**, che esprime anche l'antigene H5, come **nuova sostanza attiva**. È autorizzato dal 2025. L'esperienza sul vettore è un elemento della valutazione scientifica, non trent'anni di osservazioni sul consumo di prodotti provenienti da animali trattati con questo nuovo costrutto. [1]

5. «Tempo di attesa zero giorni» significa che qualcuno ha analizzato ogni carne e ogni uovo?

No.

"Zero giorni" è esclusivamente un parametro burocratico e regolatorio legato ai residui. L'EMA ha autorizzato questo intervallo ritenendo che non vi siano rischi, ma lo ha fatto **senza presentare nella sua relazione pubblica alcuna misurazione diretta e quantitativa del nuovo ceppo vaccinale nei muscoli destinati al consumo o nelle uova**. Prendiamo atto

della conclusione amministrativa dell'Agenzia, ma ribadiamo che un'autorizzazione su carta non colma l'assenza di test reali sugli alimenti che finiscono effettivamente nei nostri piatti. Proprio per questo limite oggettivo degli studi pubblici, costringere il consumatore ad acquistare alla cieca senza una chiara indicazione in etichetta è inaccettabile.

6. I vaccini inattivati hanno sempre 42–50 giorni di attesa, quelli HVT sempre zero giorni?

No: i tempi si leggono nel riassunto delle caratteristiche di ciascun prodotto. E' un'invenzione priva di qualsiasi fondamento nella farmacopea e nel diritto farmaceutico veterinario.

I tempi di attesa (***withdrawal periods*)** non sono stabiliti per "categoria ideologica" né per macro-tecnologia (vettoriale vs inattivato). Vengono fissati unicamente caso per caso per ciascun singolo medicinale veterinario nel rispettivo Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP/SPC) approvato da EMA, sulla base della presenza di adiuvanti o eccipienti chimici soggetti ai Limiti Massimi di Residuo (MRL - Regolamento CE n. 470/2009).

Chi sventola questa presunta regola universale dimostra di non aver mai letto né le schede tecniche ufficiali né la documentazione del Progetto Pilota italiano:

1. La smentita diretta nel Progetto Pilota italiano: Il vaccino di richiamo impiegato nel piano del Ministero della Salute, **Vaxxinact H5,** è un vaccino inattivato a subunità e il suo RCP ufficiale registra esattamente ZERO GIORNI di tempo di attesa.
2. I precedenti storici della farmacopea europea: Diversi vaccini inattivati per l'influenza aviaria H5 (come ***Poulvac FluFend H5N3 RG* o *Nobilis Influenza H5N6*)** riportavano o riportano nel proprio RCP un tempo di attesa pari a zero giorni.
3. L'inganno dello screenshot parziale: Utilizzare lo screenshot del RCP di ***Vectormune** HVT-AIV* (un prodotto distinto) per pretendere di dimostrare una "regola generale" o per sostituire il fascicolo ufficiale **di *Vaxxitek HVT+IBD+H5*** significa scambiare un singolo medicinale per l'intera categoria e ignorare i decreti di registrazione.[1, 5]

Che cosa mostrano gli studi

7. Esistono studi specifici esclusivamente sul nuovo Vaxxitek HVT+IBD+H5?

Il documento pubblico dell'EMA (PUAR) cita alcune prove sul nuovo costrutto, ma il perimetro **di questi test diretti è estremamente circoscritto.** Più che basarsi su test completi sulla nuova sostanza attiva, il dossier si poggia ampiamente su *deduzioni* e *dati estrapolati*: per valutare la sicurezza del prodotto, infatti, l'EMA ammette di aver utilizzato i fascicoli storici del vecchio vettore vaccinale (vPTMF). In sostanza, si tende a presumere che il nuovo vaccino (con il nuovo inserto genetico H5) sia sicuro prevalentemente perché il "mezzo di trasporto" di base (l'HVT) lo era in passato. Per noi questo non è sufficiente. La nostra domanda alle Istituzioni è netta: quanti e quali risultati scientifici derivano *esclusivamente e direttamente* da test reali sul nuovo costrutto rHVT-IBD-H5, e quali conclusioni sulla sicurezza sono state invece semplicemente "presunte" o mutuate dai vaccini precedenti?. [1]

8. Dove è stato cercato il ceppo vaccinale nello studio di distribuzione?

Lo studio di biodistribuzione citato dall'EMA presenta un limite oggettivo e, per il consumatore, cruciale: **ignora del tutto i prodotti che finiscono effettivamente sulla nostra tavola**.

Il documento, infatti, si limita a descrivere l'esame di alcuni organi interni su campioni di pulcini (sangue, milza, borsa di Fabrizio e trachea) a 7 e a 28 giorni dalla somministrazione. Per inciso, il ceppo è stato persino isolato e riscontrato nei primi tre compartimenti.

Il problema centrale è ciò che *non* è stato fatto: in quello studio **non esiste alcuna ricerca diretta, specifica e quantitativa del nuovo costrutto virale nel muscolo edibile (la carne) o nelle uova.** Per coprire questa enorme voragine informativa, l'EMA si affida semplicemente ai dati storici del ceppo genitore (il "vecchio" vaccino) e a valutazioni teoriche.

La nostra posizione è inequivocabile: un esame limitato agli organi interni di un pulcino di 28 giorni non equivale in alcun modo a dimostrare l'assenza del nuovo ceppo ricombinante nella carne o nelle uova destinate al consumo umano. Pretendiamo di sapere se le Istituzioni possiedano saggi reali, quantitativi e mirati su queste specifiche matrici alimentari. Se non li possiedono, imporre il "buio in etichetta" ai cittadini è una grave violazione della trasparenza commerciale. [1, pp. 13–14, 24–27]

9. Esistono test di genotossicità e cancerogenicità del prodotto finito?

9. Esistono test di genotossicità e cancerogenicità del prodotto finito o studi a lungo termine sui consumatori?

La risposta che emerge dai documenti ufficiali è che **questi studi mancano totalmente**. Nella relazione pubblica **dell'EMA (PUAR)** non risulta descritto alcun test dedicato alla cancerogenicità del prodotto finito, né esiste alcuna osservazione clinica pluriennale sulle persone che si alimentano regolarmente con le carni o le uova di animali trattati con questo nuovo vaccino.

Interpellato formalmente sulla questione, il Ministero della Salute **(nel riscontro del 10 luglio 2026)** ha "risolto" il problema dichiarando le prove standard di **genotossicità s**emplicemente **"non applicabili**". Per colmare questo vuoto, l'Amministrazione si appella alla natura immunologica del prodotto e a valutazioni puramente **teoriche dell'EMA** sui possibili fenomeni di ricombinazione, sostituendo di fatto i test di laboratorio sul lungo termine con delle giustificazioni burocratiche.

Noi non affermiamo in alcun modo che il prodotto sia cancerogeno o genotossico — poiché l'assenza di dati non costituisce una prova di tossicità — ma, in un'ottica di rigida precauzione, riteniamo inaccettabile che il consumatore debba subire questa totale assenza di indagini a lungo termine senza nemmeno esserne informato in etichetta.

A rendere il quadro ancora più critico vi è una palese incongruenza amministrativa nelle risposte ricevute: per giustificare l'esenzione da questi test, il Ministero ha citato un preciso

fondamento normativo (**il punto IIIa.3A.3.5 dell'Allegato II al Reg. 2019/6**) che però si applica specificamente ai medicinali biologici *diversi* dagli immunologici. Il vaccino in questione, al contrario, rientra proprio nella categoria degli immunologici (disciplinata dalla parte IIIb).

La nostra richiesta è perentoria: pretendiamo la consegna degli atti tecnici reali che motivano in modo inappuntabile questa esenzione dai test e che chiariscano questo grave "**scivolone"** normativo del Ministero. La sicurezza del consumatore si tutela con i dati, non con le scorciatoie normative. [1, 6]

10. 10. L'EMA ha effettuato test sperimentali sul rischio di ricombinazione del nuovo ceppo?

La risposta, messa nero su bianco nella stessa relazione pubblica dell'**EMA**, è no. Sebbene l'Agenzia abbia formulato un giudizio teorico complessivo, il documento ammette esplicitamente che non è stato presentato alcun studio sperimentale specificamente dedicato a valutare la ricombinazione del nuovo ceppo vaccinale.

Come è stato aggirato, dunque, questo passaggio? Ancora una volta, attraverso una valutazione "per estrapolazione". L'Autorità ha ritenuto sufficiente basarsi sui vecchi studi del fascicolo storico del vettore **genitore (il vPTMF**) e su altri elementi indiretti, presumendo che il nuovo costrutto si comporti esattamente come i suoi predecessori.

L'EMA ha accettato questo compromesso metodologico, ma per il consumatore il dato di fatto resta un altro: manca del tutto una prova empirica diretta sul nuovo virus ingegnerizzato. Valutare un rischio per estrapolazione su carte di anni fa non equivale a misurarlo oggi in laboratorio su una **Nuova Sostanza Attiva**. È proprio di fronte all'accettazione istituzionale di queste "lacune sperimentali" che il principio di precauzione e il diritto del cittadino alla massima trasparenza commerciale — inclusa l'etichettatura — diventano non solo legittimi, ma un imperativo etico e giuridico [1, p. 15]

11. 11. Se non ci sono studi su consumatori seguiti per anni, significa che la carne è pericolosa?

Assolutamente no, e non è questo ciò che affermiamo. Come ribadito in ogni nostra comunicazione, l'Associazione Trilly APS non trasforma un vuoto documentale in una prova di danno o di tossicità. Prendiamo formalmente atto **che l'EMA** abbia concluso per la sicurezza del prodotto nei confini del suo perimetro autorizzativo.

Tuttavia, dobbiamo guardare in faccia la realtà dei fatti: questo specifico vaccino è stato autorizzato a fine **2025**. Per ovvie ragioni cronologiche, nessuno possiede oggi decenni di osservazione empirica sugli esseri umani che consumano queste carni e queste uova.

Se le agenzie regolatorie considerano ***"non ordinario" o "non richiesto" esigere una coorte umana decennale per autorizzare un farmaco veterinario, questo riguarda esclusivamente i loro standard burocratici. P***er il consumatore, però, questa lacuna ha un

impatto pratico e immediato: significa che stiamo portando in tavola prodotti derivati da una "**Nuova Sostanza Attiva**" di cui non possiamo conoscere empiricamente gli effetti sul lungo periodo.

Noi non chiediamo l'impossibile e non pretendiamo una fantascientifica **"sicurezza al 100%" che la scienza non può garantire**. Chiediamo molto meno, ma con fermezza assoluta: poiché ci troviamo di fronte a un'oggettiva e insormontabile "zona d'ombra" conoscitiva sugli effetti a lungo termine, il consumatore non deve essere costretto a fare da collaudatore inconsapevole.

Se mancano certezze sperimentali decennali su ciò che mettiamo nel piatto, ***la trasparenza di filiera e la chiara indicazione in etichetta (in virtù del Reg. CE 178/2002) non sono un capriccio, ma restano l'unica, vera e inalienabile forma di tutela e di libertà di scelta per il cittadino. [1]***

Il progetto pilota e i FOIA

12. Quanti animali risultano coinvolti e che cosa sappiamo della destinazione dei prodotti?

Nel riscontro formale del **21 settembre 2026 (Prot. 0026908-DGSA),** il Ministero della Salute ha fornito i dati ufficiali estratti dalla Banca Dati Nazionale (BDN) e dal sistema della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV):

1. Consistenza numerica degli animali (dati BDN):
    - Tacchini da carne: risultano circa **92.000** tacchini inviati al macello dagli stabilimenti selezionati del Veronese.
    - Galline ovaiole: risultano circa **52.000** galline ovaiole entrate in fase di deposizione/produzione nei primi giorni di settembre 2026.
2. Volume delle dosi somministrate (dati REV):
    - Per i tacchini da carne figurano registrate **116.400 dosi** di ***Vaxxitek HVT+IBD+H5*** **e 109.000 dosi** del richiamo inattivato ***Vaxxinact H5*****.**
    - Per le pollastre/ovaiole figurano registrate **65.400 dosi di *Vaxxitek HVT+IBD+H5*** e **52.000** dosi di ***Vaxxinact H5*****.**

Portata e limiti documentali di questi dati:

- **Avanzamento zootecnico vs. Trasparenza commerciale**: Questi numeri certificano l'avvenuta macellazione e l'avvio della deposizione delle uova nei centri di allevamento, ma non identificano da soli la data della prima vendita, i lotti commerciali trasformati, i marchi di confezionamento o i punti vendita finali.
- La dichiarazione del Ministero sulla distribuzione: Il Ministero dichiara testualmente di «***non detenere informazioni in merito alla distribuzione territoriale dei prodotti».***

- Cosa significa questa ammissione: L'assenza di tali dati presso il Ministero indica che l'Amministrazione centrale non traccia la mappa delle forniture al dettaglio. Ciò non significa che i dati non esistano, ma che la tracciabilità pubblica si ferma alla fase di prima cessione/lavorazione, creando un "buco nero informativo" che impedisce sia alla ***Grande Distribuzione Organizzata (GDO***) sia ai consumatori di conoscere quali confezioni di carne o di uova allo scaffale derivino dagli animali del **Progetto Pilota** [3, pp. 5–6]

13. Che cosa sono esattamente i venti allegati trasmessi dal Ministero e cosa dimostrano?

I venti allegati trasmessi dalla ***Direzione Generale della Salute Animale (DGSA)*** e dalla Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza Alimentare (DGISAN) non costituiscono un unico fascicolo omogeneo, ma si suddividono in quattro distinte categorie documentali:

1. I 13 Rapporti di Prova diagnostici (Allegati 1–13):
    - Nove **rapporti IZSVe (Allegati 1–9):** riguardano **120** tamponi tracheali di tacchini da carne (riuniti in 14 pool analitici) prelevati tra il **27 maggio e il 22 luglio 2026,** con esito *"**non rilevato"** **per l'RNA del virus dell'influenza A**.
    - Un **rapporto IZLER** (Allegato 10 / conf. 158974): riguarda 15 campioni di pollo (tamponi tracheali e organi di animali morti), con esito *"**non rilevato".***
    - Tre **rapporti IZSPLV** (Allegati 11–13): riguardano 7 tamponi tracheali e 20 campioni di sangue/siero di pollo, con esito ***"non rilevato"*** **per l'RNA** influenzale ed *"**esito negativo"*** **per gli anticorpi ELISA.**
2. Procedure di prova e fabbisogni metodologici (Allegati 14–17):
    - Descrivono i metodi analitici ufficiali dei laboratori (**PDP IMM 116** per la **sierologia ELISA e PDP VIR 018 per la RT-PCR molecolare**) e le relative dichiarazioni di validazione per la sorveglianza dell'influenza di campo.
3. Certificazioni di accreditamento **ACCREDIA** (Allegati 18–19):
    - Attestano la conformità alla norma **ISO 17025** per le prove diagnostiche eseguite presso la Sede A dell'**IZSVe** a **Legnaro** (Padova).
4. Disposizioni sulla tracciabilità di filiera (Allegato 20 e Procedure 20.1):
    - Contengono la nota ministeriale prot. 0030841 **del 25 giugno 2026 e** le procedure operative per la segregazione e la gestione delle carni e delle uova destinate al commercio o all'esportazione.

I limiti analitici e la portata giuridica di questi documenti:

- Sorveglianza dell'infezione vs. Analisi dell'alimento: Tutti i 13 rapporti di prova certificano controlli diagnostici di sorveglianza veterinaria in allevamento su animali vivi o morti (tamponi tracheali e siero**). Nessun allegato contiene analisi condotte su tagli di carne edibile o su uova da consumo confezionate per la vendita al dettaglio.**
- Ricerca del virus selvaggio vs. Rilevazione del vaccino: I test molecolari e sierologici allegati sono calibrati per identificare l'eventuale presenza del virus dell'influenza aviaria selvaggia o la risposta anticorpale di campo (strategia DIVA). ***Non misurano la persistenza, la quantificazione o la biodistribuzione del vettore ricombinante HVT nei tessuti muscolari destinati alla tavola.***
- Valore circoscritto del risultato negativo: Un rapporto di prova negativo certifica l'assenza del bersaglio biologico cercato esclusivamente per quel preciso campione, con quel metodo, in quella specifica data e per quel singolo pool analizzato. **Non costituisce la prova matematica che ogni singolo animale dell'allevamento fosse privo di patogeni in ogni momento del ciclo produttivo, né sostituisce la tracciabilità dei lotti commerciali fino allo scaffale**. [3, allegati 1–20; 7]

14. I controlli e i test DIVA allegati dal Ministero dimostrano forse l'assenza del vaccino nei cibi che consumiamo?

La risposta è assolutamente no. Anzi, il fatto che il Ministero abbia allegato questa documentazione in risposta alle nostre istanze evidenzia un colossale "fuori tema" istituzionale.

La strategia **DIVA (*Differentiating Infected from Vaccinated Animals***) è uno strumento esclusivamente veterinario e zootecnico. Serve agli allevatori e alle **ASL** per fare una cosa ben precisa: distinguere un animale che ha gli anticorpi perché ha contratto il virus selvaggio, da un animale che li ha perché è stato vaccinato. È una procedura utilissima per sorvegliare la circolazione dell'influenza aviaria nei capannoni, ma non ha letteralmente nulla a che fare con la sicurezza del piatto che portiamo in tavola.

Nei numerosi rapporti di prova consegnatici **dal Ministero, i** test effettuati non costituiscono in alcun modo una misurazione diretta e quantitativa del vettore vaccinale **HVT o** dell'inserto **H5** nei tessuti destinati al consumo umano o nelle uova.

Averci fornito studi sulla sorveglianza dell'infezione animale al posto di analisi specifiche sulla matrice alimentare conferma esattamente il cuore della nostra denuncia: i dati sulla presenza fisica del nuovo costrutto virale nella carne, ad oggi, non risultano pervenuti.

Sorvegliare la salute di un pollaio e analizzare ciò che resta all'interno di una bistecca o di un uovo alla fine del ciclo produttivo sono due operazioni scientificamente e giuridicamente diverse. **Fino a quando le Istituzioni confonderanno l'una con l'altra, il diritto del cittadino alla trasparenza commerciale rimarrà gravemente leso**. [1, 3, 7]

15. Il Ministero della Salute ha negato l'accesso a tutta la documentazione?

No. L'Amministrazione ha risposto alle istanze e ha trasmesso venti allegati tecnici (rapporti di prova diagnostici, procedure operative e accreditamenti).

Ha tuttavia opposto **un diniego formale di ostensione** su una categoria specifica e fondamentale di atti: i **Documenti di Accompagnamento (DDA informatizzati**) e le relative registrazioni di carico/scarico della **Banca Dati Nazionale (BDN**) riguardanti il trasferimento del lotto di 52.400 pollastre dalla Provincia di Cuneo verso gli stabilimenti di deposizione del Mantovano.

La motivazione del Ministero e la contestazione giuridica di **TRILLY APS:**

1. La giustificazione opposta dal Ministero:
    - **Nel riscontro del 21 settembre 2026 (Prot. 0026908-DGSA-MDS-P),** l'Amministrazione motiva il rifiuto richiamando l'Art. 5-bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013, sostenendo che l'esibizione dei DDA e dei fogli BDN lederebbe gli «***interessi commerciali ed economici degli stabilimenti***» coinvolti (previa notifica ai controinteressati ex art. 5, comma 5).
2. La palese illegittimità del diniego totale (***Violazione dell'Art. 5-bis, comma 4, D.Lgs. 33/2013):***
    - La normativa sul **FOIA Generalizzato** stabilisce che la presenza di dati riservati non giustifica mai un rifiuto integrale, ma impone all'Amministrazione di concedere l'accesso parziale mediante l'oscuramento (***omissis***) delle sole informazioni effettivamente coperte da segreto industriale o commerciale (es. ragioni sociali di terzi, prezzi, pattuizioni private).
    - La richiesta dell'Associazione non riguarda segreti industriali, contratti o dati economici, bensì i meri parametri di tracciabilità sanitaria: ***date dei trasporti interregionali, codici identificativi delle partite, validazioni sanitarie delle ASL competenti e rispondenza alle regole operative del Progetto Pilota (Dispositivo 5 maggio 2026).***
3. Il principio di proporzionalità e trasparenza:
    - Trattandosi di un programma sanitario d'emergenza gestito dall'Autorità Pubblica, che comporta limitazioni al commercio e restrizioni all'esportazione verso l'UE, il bilanciamento tra la riservatezza commerciale dei privati e il diritto dei cittadini e dei consumatori alla trasparenza di filiera deve essere garantito mediante la pubblicazione dei dati di movimentazione in forma anonimizzata o aggregata. [3, pp. 7–9]

16. Che cosa dicono i documenti su Cuneo, Verona e Mantova?

Il Dispositivo dirigenziale del **5 maggio 2026** delinea la mappa geografica del Progetto Pilota individuando nominalmente **cinque stabilimenti finali**:

- **Tre allevamenti di tacchini da carne** situati in Provincia di Verona (060VR701, 096VR206, 096VR606);
- **Due allevamenti di galline ovaiole** per la produzione di uova da consumo situati in Provincia di Mantova (053MN728, 053MN726).

Il medesimo Dispositivo prevede che le galline ovaiole raggiungano i due siti mantovani passando attraverso **«allevamenti di pollastre collegati»**.

L'emersione della Provincia di Cuneo e la posizione del Ministero:

Nel riscontro formale del **21 settembre 2026** (Prot. 0026908), il Ministero della Salute ha confermato che un lotto di **52.400 pollastre** è stato svezzato e sottoposto a profilassi in un allevamento situato in **Provincia di Cuneo (Regione Piemonte)**, prima di essere trasferito nei due stabilimenti di deposizione di Mantova.

- **La tesi dell'Amministrazione**: Il Ministero afferma che non era necessario alcun decreto integrativo di estensione geografica, poiché la fase intermedia delle pollastre era funzionale al popolamento dei due siti finali di Mantova ed era stata condivisa nell'ambito dell'intesa con le Regioni.
- **Il rilievo di TRILLY APS**: La presenza di una fase di allevamento in Provincia di Cuneo non costituisce di per sé la prova di un'irregolarità sanitaria o di una vendita non autorizzata di uova in Piemonte. Tuttavia, poiché il Dispositivo del 5 maggio 2026 circoscriveva formalmente il piano alle sole province di Verona e Mantova, la legittimità e la continuità di quel passaggio interregionale **possono essere verificate unicamente mediante l'esame dei Documenti di Accompagnamento (DDA) e dei registri BDN di carico/scarico**.
- **La contraddizione dell'Amministrazione**: Pur definendo "trasparente e regolare" il passaggio Cuneo-Mantova, il Ministero ha opposto un **diniego formale all'ostensione dei DDA e dei fogli BDN di quella specifica movimentazione interregionale**. È precisamente questo rifiuto che impedisce di verificare pubblicamente se le 52.400 pollastre abbiano seguito unicamente il percorso autorizzato verso i siti di deposizione mantovani. [2–3, 7]

17. La tracciabilità esiste? È la stessa cosa dell'etichetta sullo scaffale?

No: si tratta di due concetti giuridici e operativi distinti che non vanno sovrapposti.

Confondere la tracciabilità sanitaria interna alla filiera con l'informazione trasparente al consumatore è l'equivoco principale su cui fa leva chi sostiene che "tutto è già tracciato".

1. **La Tracciabilità Zootecnica e Industriale (B2B - Regolamento CE 178/2002)**:

- Il Progetto Pilota prevede un sistema di registrazione per gli operatori della filiera: prescrizioni REV, aggiornamento BDN, emissione di Documenti di Accompagnamento (DDA) e attestazioni tra stabilimenti.
- Questo sistema serve alle Autorità sanitarie e agli allevatori per monitorare la salute degli animali e, soprattutto, per garantire il rispetto dell'**Articolo 1, comma 6 del Dispositivo 5 maggio 2026**, che vieta l'esportazione di carni e uova del pilota verso Paesi Terzi o altri Stati UE.

2. **Il "Cortocircuito" prima dello Scaffale (Procedure Ministeriali 20.1)**:
   - Le stesse **Procedure per la gestione della tracciabilità 20.1** (Prot. 0030841 del 25/06/2026 DGISAN) chiariscono formalmente che l'obbligo di scortare la merce con l'attestazione ufficiale *"Carni/Uova provenienti da allevamenti vaccinati HPAI"* sussiste **solo nei passaggi intermedi tra impianti di lavorazione riconosciuti (Reg. CE 853/2004)**.
   - Quando i cibi escono da tali impianti come **"prodotti finiti"** ed entrano nel circuito della distribuzione al dettaglio o della ristorazione (Reg. CE 852/2004 — supermercati, piattaforme logistiche, pastifici, gastronomie), **le Procedure 20.1 stabiliscono espressamente che NON è prevista alcuna attestazione accompagnatoria di vaccinazione**.
3. **L'Asimmetria Informativa al Consumo (Regolamento UE 1169/2011)**:
   - Il quadro normativo generale sull'etichettatura alimentare (Reg. UE 1169/2011) non prescrive l'obbligo di indicare in etichetta se l'animale da cui deriva il cibo sia stato sottoposto a trattamenti vaccinali o profilassi d'emergenza.
   - Ciò crea un **vuoto informativo**: mentre gli operatori industriali tracciano i flussi per bloccare l'export, **al consumatore finale allo scaffale non viene offerta alcuna dicitura** che gli consenta di distinguere le carni o le uova provenienti dal Progetto Pilota da quelle tradizionali.

La posizione e la richiesta concreta di TRILLY APS:

- **Non neghiamo l'esistenza della tracciabilità veterinaria**: Riconosciamo che le registrazioni di allevamento esistono nei database pubblici (REV, BDN, VETINFO).
- **Evidenziamo la cecità dello scaffale**: Sottolineiamo che questa tracciabilità *si ferma alle porte dei supermercati*. I riscontri ufficiali inviati dalla GDO (es. *Supermercati Gala / L'Abbondanza S.r.l.*) confermano la nostra tesi: i distributori ammettono per iscritto che, per mancanza di attestazioni sui prodotti finiti fornite dai produttori, non sono in grado di garantire alla clientela l'esclusione dei prodotti del pilota.

- **Chiediamo la ricostruzione documentale**: Chiediamo che le Amministrazioni rendano pubblica la catena di raccordo (anche con dati aggregati o parzialmente oscurati) che collega i gruppi di animali vaccinati (REV/BDN) ai lotti di macellazione e confezionamento, affinché sia garantito il diritto del cittadino ad un'informazione trasparente (Art. 8 Reg. CE 178/2002 e Art. 22 Codice del Consumo). [2–3, 7–8]

18. La semplice indicazione della provincia di origine (es. "Mantova" o "Verona") sull'etichetta basta a identificare i prodotti del Progetto Pilota?

No: è un'approssimazione scorretta e fuorviante che TRILLY APS respinge con forza.

Un'indicazione geografica provinciale in etichetta o il luogo di ubicazione di un impianto di imballaggio non sono in alcun modo sufficienti per attribuire un prodotto alimentare agli animali sottoposti al piano vaccinale d'emergenza.

1. La circoscrizione dei siti **coinvolti (Dispositivo 5 maggio 2026): Il Progetto Pilota** non riguarda l'intera produzione avicola delle province di Verona e Mantova, ma coinvolge esclusivamente cinque stabilimenti specifici:
    - Tre allevamenti di tacchini da carne in Provincia di Verona (codici stabilimento: **060VR701, 096VR206, 096VR606);**
    - Due allevamenti di galline ovaiole in Provincia di Mantova (codici stabilimento: **053MN726, 053MN728).**
2. I parametri tecnici indispensabili per l'identificazione: Per collegare con certezza scientifica e documentale una confezione di uova o un taglio di carne al Progetto Pilota servono elementi di tracciabilità puntuali che non compaiono in etichetta:
    - Codice identificativo dell'allevamento di origine (stampigliato sul guscio dell'uovo o nel bollo di salubrità);
    - Data di deposto/macellazione e numero del lotto di confezionamento;
    - Documenti di Accompagnamento (**DDA/DDT)** e registro di carico/scarico in **BDN/REV.**
3. La tutela dei produttori non coinvolti e la responsabilità dell'Associazione: Sostenere che tutte le uova mantovane o le carni veronesi derivino dal Progetto Pilota è una scorrettezza che danneggerebbe ingiustamente le aziende agricole del territorio che lavorano secondo metodi tradizionali. TRILLY APS non attribuisce al pilota l'intera produzione di un territorio, ma ne delimita con precisione i confini documentali. [2–3, 7]

19. Quali documenti mancano ancora alla verifica pubblica?

Chiediamo, nei limiti dell'accesso consentito: **indice completo dei controlli del pilota e relativi rapporti**; registrazioni che raccordino prescrizioni **REV**, gruppi, movimenti **BDN/DDA** e lotti; attestazioni e controlli delle fasi produttive; studi specifici e motivazioni tecniche

richiamati dall'EMA o dal Ministero ma non riprodotti nei riscontri; atti istruttori del diniego e valutazione dell'accesso parziale. L'assenza di questi atti *fra quelli consegnati* non equivale alla prova che non esistano. [1, 3, 6–7]

Supermercati, sindaci e diritto a sapere

20. Che cosa hanno risposto finora la Grande Distribuzione (GDO) e i Sindaci alle istanze dell'Associazione?

Le formali istanze di diffida inviate da TRILLY APS hanno prodotto i primi riscontri ufficiali, portando alla luce la prova documentale di quello che noi definiamo il "cortocircuito informativo" a danno del consumatore.

1. Le risposte della **Grande Distribuzione (GDO**): l'ammissione del buio in etichetta Dai riscontri scritti di merito forniti dagli uffici qualità di importanti gruppi della distribuzione, emerge una verità inequivocabile: i supermercati stessi non sanno cosa stanno vendendo.

- **L'Abbondanza S.r.l. (Supermercati Gala**) — PEC del 5 agosto 2026: L'azienda ha risposto ammettendo che l'assenza di obblighi normativi di etichettatura e la mancanza di dati forniti dai produttori *«rende impossibile identificare se i prodotti provengano specificamente dai 5 allevamenti coinvolti nel progetto»*, spingendosi a dichiarare formalmente di *«non essere in grado di fornire garanzia scritta di esclusione»* di queste carni dai propri scaffali.
- **SEVEN S.p.A. (Gruppo Poli**) — Riscontro del 10 settembre 2026: L'ufficio qualità, pur richiamando "a scudo" le rassicurazioni generali del Ministero della Salute, ha dovuto confermare di non poter in alcun modo accertare se prodotti provenienti dagli allevamenti del piano pilota siano effettivamente entrati nella propria filiera di approvvigionamento.

Queste dichiarazioni confermano su tutta la linea la nostra denuncia: senza un vincolo di legge sull'etichettatura, i dati della Ricetta Elettronica Veterinaria muoiono nei terminali delle ASL e non arrivano alla GDO, rendendo impossibile al cittadino esercitare il proprio diritto di scelta.

2. Le risposte **dei Sindaci (Massima Autorità Sanitaria Locale**) Per quanto riguarda i Sindaci, interpellati per tutelare i cittadini e le mense scolastiche dei propri territori, le comunicazioni ricevute fino ad oggi consistono prevalentemente in mere ricevute di protocollo o in notifiche di "scaricabarile" ai Servizi Veterinari delle ASL competenti.

La regola aurea di **Trasparenza di TRILLY APS** Noi non chiameremo mai «risposta di merito» una semplice ricevuta di protocollo, né ci accontenteremo di rassicurazioni verbali. Il cittadino ha diritto agli atti. Per ciascun destinatario interpellato (Comuni e catene GDO) l'Associazione ha istituito una scheda di monitoraggio rigorosa. A mano a mano che l'istruttoria avanzerà, renderemo pubblico il "Dossier Integrale" contenente: la nostra

domanda, la data, il protocollo, i testi esatti dei riscontri, i documenti consegnati e le gravi questioni rimaste drammaticamente aperte.

[9–10]

21. Che cosa chiediamo concretamente a supermercati e Comuni?

Alle imprese chiediamo un riscontro **verificabile sui fornitori e sui lotti effettivamente ricevuti** e sulle informazioni che possono offrire ai clienti. Ai Comuni chiediamo di rendere pubbliche le risposte ricevute dalle autorità competenti e di distinguere la competenza sanitaria dalla funzione di informazione ai cittadini. A nessuno attribuiamo la prova di un rischio sanitario solo perché non possiede un particolare documento. La richiesta di informazione al consumatore può essere sostenuta sul piano politico e regolatorio, senza affermare che oggi esista già un obbligo generale di etichetta vaccinale. [8–10]

22. Qual è la posizione conclusiva di TRILLY APS?

Prendiamo formalmente atto che il vaccino sia autorizzato e che **l'EMA** ne abbia validato l'uso alle condizioni previste. Tuttavia, ribadiamo con inflessibile fermezza che questo nuovo costrutto biotecnologico autorizzato a fine 2025 possiede una storia clinica e regolatoria completamente diversa dal vecchio vettore del passato.

I documenti finora consegnati dal Ministero permettono di inquadrare la sorveglianza veterinaria sugli animali, ma certificano un fallimento sul fronte dei diritti dei cittadini: è oggi impossibile per il consumatore finale ricostruire la filiera e riconoscere questi lotti sullo scaffale o nei piatti delle mense scolastiche.

Noi pretendiamo la consegna di atti, metodi e motivazioni scientifiche verificabili, unita a un'informazione in etichetta chiara e inequivocabile.

L'Associazione **TRILLY APS** non fa allarmismo: non presentiamo l'assenza di un test a lungo termine come prova automatica di nocività. Allo stesso tempo, però, non accettiamo che un parametro puramente burocratico come lo "zero giorni" venga usato dalle Istituzioni come scudo per liquidare ogni nostra legittima domanda documentale.

La vera sicurezza si dimostra con la totale trasparenza, non con il buio in etichetta. Il diritto alla salute e la libertà di scelta d'acquisto del consumatore non sono negoziabili. [1–10]

Documenti citati

1. EMA, **CVMP assessment report for Vaxxitek HVT+IBD+H5**, EMEA/V/C/006751/0000, EMA/337501/2025, pp. 9, 11–16, 24–28; pagina ufficiale del prodotto.
2. Ministero della Salute, **dispositivo del progetto pilota**, 5 maggio 2026, con allegato operativo (fascicolo documentale TRILLY).
3. Ministero della Salute, **riscontro all'istanza FISI**, 21 settembre 2026, pp. 5–9 e **20 allegati** (fascicolo documentale TRILLY).

4. Regolamento (UE) 2019/6, in particolare art. 25 e allegato II; comunicazione della Commissione sulle domande ex art. 25.
5. EMA, RCP di Nobilis Influenza H5N6, punto «Tempo di attesa»; pagina EMA Vectormune HVT-AIV.
6. Ministero della Salute, **nota prot. 0020738 del 10 luglio 2026**, riscontro all'accesso TRILLY sui dati di sicurezza (fascicolo documentale TRILLY).
7. TRILLY APS, **Analisi integrata degli allegati al riscontro FISI**, 25 settembre 2026: analisi documentale secondaria da leggere insieme ai rapporti primari.
8. Regolamento (CE) 178/2002, art. 18, sulla rintracciabilità.
9. TRILLY APS, **istanza/diffida ai supermercati**, testo disponibile nel fascicolo; riscontri individuali da allegare separatamente.
10. TRILLY APS, **istanza/diffida ai sindaci**, testo disponibile nel fascicolo; riscontri individuali da allegare separatamente.

Nota editoriale. Prima della diffusione delle FAQ come pagina istituzionale, collegare i documenti ministeriali e i singoli riscontri GDO/Comuni in forma integrale o oscurata, con data e protocollo. Aggiornare le risposte quando emergono atti successivi al 29 settembre 2026.